

Credito d'imposta gasolio autotrasporto 2026: guida alla compilazione dell'istanza

SINTESI OPERATIVA

Il beneficio ristora fino al 70% del maggior costo del gasolio da trazione tra marzo e agosto 2026 rispetto al prezzo medio di febbraio, e va richiesto sulla piattaforma dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro le ore 23:59 del 20 settembre 2026 (termine prorogato dal 15 settembre). Il passaggio delicato è il File_fatture.xlsx: nome invariato, importi al netto dell'IVA con virgola e due decimali, sigla CARB o NOCARB in base alla presenza delle targhe in fattura. Un errore di formato fa scartare l'istanza, e rifarla sotto scadenza fa perdere posizioni nell'ordine di concessione.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi e quelle di trasporto di persone con autobus possono recuperare, come credito d'imposta, fino al 70% del maggior costo sostenuto per il gasolio da trazione da marzo ad agosto 2026 rispetto al prezzo medio di febbraio 2026. La misura è prevista dall'articolo 3 del decreto legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, ed è stata resa operativa dai decreti attuativi e dal decreto direttoriale n. 301 del 28 agosto 2026, che disciplina la piattaforma informatica. La domanda si presenta solo online, sul portale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dal 1° settembre 2026 ed entro le ore 23:59 del 20 settembre 2026, in un'unica istanza per impresa. Il termine originario del 15 settembre è stato prorogato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a causa delle difficoltà di accesso e degli errori nel File_fatture.xlsx. Il procedimento si compone di quattro fasi: selezione delle targhe, dichiarazioni, litri acquistati per mese e caricamento del File_fatture.xlsx. Questa guida segue passo per passo la compilazione, con particolare attenzione al file delle fatture, dove si concentrano gli errori che portano allo scarto.

QUADRO NORMATIVO: DAL DECRETO CARBURANTI AI DECRETI ATTUATIVI

Il credito d'imposta gasolio autotrasporto 2026 nasce dall'articolo 3 del decreto legge 18 marzo 2026, n. 33, il cosiddetto decreto carburanti, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 2026, n. 79. La norma primaria fissa il principio, cioè il ristoro fino al 70% del maggior costo del gasolio, e rinvia a provvedimenti attuativi per criteri, misura e modalità di erogazione. Il quadro si è completato tra agosto e settembre 2026 con il decreto ministeriale del 28 agosto 2026, il decreto interministeriale n. 183 del 26 agosto 2026, che ha modificato il precedente decreto del 23 maggio 2026, e il decreto direttoriale n. 301 del 28 agosto 2026 della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, che regola il funzionamento della piattaforma. A questi si aggiungono le FAQ ministeriali, che precisano il valore del prezzo di riferimento e diversi aspetti operativi.

La dotazione complessiva è di 386,2 milioni di euro, importo definito dall'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 153 del 2026. Se le richieste ammissibili superano il tetto, gli importi riconosciuti vengono ridotti in modo proporzionale. Il beneficio costituisce aiuto di Stato: è soggetto a registrazione nel Registro nazionale degli aiuti e si inquadra nella comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 del 5 maggio 2026, sezione 2.2, punto 66. Questo spiega perché la piattaforma richiede autocertificazioni puntuali e perché l'ordine cronologico di invio delle istanze incide sulla concessione.

SOGGETTI AMMESSI: REQUISITI DELL'IMPRESA E VEICOLI CHE DANNO DIRITTO AL CREDITO

Possono accedere le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro elettronico nazionale (REN), che esercitano attività di trasporto merci per conto di terzi con veicoli di categoria N e massa complessiva pari o

superiore a 7,5 tonnellate, oppure attività di trasporto di persone con autobus delle categorie M2 e M3. Rientra anche il noleggio di autobus con conducente disciplinato dalla legge 11 agosto 2003, n. 218. In tutti i casi i veicoli devono appartenere alla classe ambientale Euro V o Euro VI. Il riferimento normativo per i mezzi è l'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numeri 1) e 3), e lettera b), del testo unico accise (decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504).

Restano fuori dall'agevolazione:

- ♦ il trasporto di merci in conto proprio, che non dà in nessun caso diritto al credito;
- ♦ i veicoli di classe ambientale inferiore a Euro V;
- ♦ i rimorchi e i semirimorchi, che non vanno indicati tra le targhe;
- ♦ i consumi diversi dalla trazione, ad esempio il gasolio dei gruppi frigoriferi.

È invece ammesso l'olio vegetale idrotrattato (HVO) impiegato per la trazione dei veicoli agevolabili.

CALCOLO DEL CREDITO: PREZZO DI RIFERIMENTO E MAGGIORE SPESA AMMISSIBILE

Il credito spetta nella misura massima del 70% della maggiore spesa sostenuta per il gasolio da trazione nel periodo da marzo ad agosto 2026, calcolata come differenza tra la spesa effettiva al netto dell'IVA e la spesa che l'impresa avrebbe sostenuto acquistando gli stessi litri al prezzo medio di febbraio 2026. Il prezzo di riferimento rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per febbraio 2026 è di 1,70087 euro al litro IVA compresa, pari a 1,39415574 euro al litro al netto dell'IVA, ottenuto dividendo 1,70087 per 1,22; le FAQ arrotondano quest'ultimo valore a 1,39415 euro.

L'esempio contenuto nella documentazione ufficiale aiuta a fissare il metodo. Un'impresa che nei sei mesi acquista 70.000 litri di gasolio per una spesa netta ammessa di 125.970 euro avrebbe speso, agli stessi volumi e al prezzo di febbraio, 70.000 per 1,39415574, cioè 97.590,90 euro. La maggiore spesa è quindi di 28.379,10 euro e il credito, pari al 70%, ammonta a 19.865,37 euro. Questo è l'importo massimo concedibile, che la piattaforma ricalcola in automatico sulla base dei dati inseriti.

MESE 2026	LITRI ACQUISTATI	PREZZO MEDIO AL LITRO NETTO IVA	SPESA NETTA IVA
Marzo	10.000	1,72 euro	17.200 euro
Aprile	11.000	1,78 euro	19.580 euro
Maggio	12.000	1,82 euro	21.840 euro
Giugno	12.000	1,85 euro	22.200 euro
Luglio	13.000	1,83 euro	23.790 euro
Agosto	12.000	1,78 euro	21.360 euro
Totale	70.000		125.970 euro

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA: REGISTRAZIONE, SPID E DELEGHE AGLI INCARICATI

L'istanza si presenta solo per via telematica, sul portale www.creditocarburantetrasporto.adm.gov.it gestito dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con il supporto tecnico di SOGEI, dal 1° settembre 2026 alle ore 23:59 del 20 settembre 2026, termine prorogato rispetto al 15 settembre originario. L'accesso avviene con SPID o CIE del titolare o del legale rappresentante dell'impresa. È possibile delegare uno o più incaricati indicandone il codice fiscale; gli incaricati operano poi con le proprie credenziali.

Le imprese iscritte al REN e attive al 31 luglio 2026 risultano abilitate in automatico. Le altre, così come chi è privo di SPID o CIE, devono rivolgersi all'assistenza di SOGEI per l'abilitazione. Ogni impresa può presentare una sola istanza.

La sessione di lavoro sulla piattaforma dura trenta minuti: conviene predisporre in anticipo l'elenco delle targhe, il riepilogo dei litri per mese e il File_fatture.xlsx già compilato, per evitare che la sessione scada durante l'inserimento.

I FASI DELL'ISTANZA: I QUATTRO PASSAGGI DA COMPLETARE ONLINE

Il procedimento guidato si articola in quattro fasi, da svolgere nell'ordine proposto dalla piattaforma.

SELEZIONE DELLE TARGHE

La piattaforma propone l'elenco dei veicoli risultati in disponibilità dell'impresa al 31 luglio 2026, a titolo di proprietà, leasing o noleggio. Vanno selezionati i mezzi per cui si chiede il credito. Se un veicolo ammissibile non compare nell'elenco, può essere inserito manualmente. Non vanno in alcun caso indicati rimorchi e semirimorchi.

DICHIARAZIONI E AUTOCERTIFICAZIONE

L'impresa dichiara, assumendosene la responsabilità, la veridicità dei dati inseriti e il possesso dei requisiti: iscrizione al REN, classe ambientale dei veicoli, natura dell'attività di trasporto e rispetto delle condizioni previste per gli aiuti di Stato.

LITRI DI GASOLIO PER MESE

Vanno compilati sei campi, uno per ciascun mese da marzo ad agosto 2026, con i litri di gasolio da trazione acquistati per i veicoli selezionati. Il dato deve quadrare con le fatture e con il totale della colonna D del File_fatture.xlsx.

CARICAMENTO DEL FILE_FATTURE.XLSX

Nell'ultima fase si carica il file delle fatture, redatto sul modello ufficiale. Alla trasmissione la piattaforma esegue i controlli automatici e, se i dati sono coerenti, calcola l'importo del credito.

I FILE FATTURE: COME COMPILARE IL MODELLO COLONNA PER COLONNA

Il File_fatture.xlsx è un modello predefinito che elenca, con una riga per fattura, tutte le fatture di acquisto del gasolio del periodo. Va conservato il nome esatto File_fatture.xlsx, senza modificarne l'estensione; il file non deve superare i 2 MB e il nome non deve eccedere i trenta caratteri, con soli lettere, numeri, punti e trattini bassi, quindi senza spazi, accenti, apostrofi o parentesi. Il campo Raccordo e la riga Totale presenti nei fac-simile hanno solo scopo didattico e non vanno riportati nel file da inviare: il totale della colonna D lo calcola la piattaforma.

COLONNA	CONTENUTO E REGOLE DI COMPILAZIONE
A – riferimenti_fattura	IdSdi per le fatture transitate dal Sistema di interscambio; prefisso net- per le carte di netting; per le fatture estere, numero della fattura seguito da un trattino e dalla partita IVA del fornitore senza il codice Paese, con i caratteri speciali sostituiti da + e gli zeri iniziali conservati.
B – tipo_fattura	Sigla CARB se la fattura riporta almeno una targa dei veicoli riforniti; sigla NOCARB se non contiene targhe, anche quando le targhe figurano solo in un allegato separato.
C – importo_netto	Intero importo della fattura al netto dell'IVA, comprese le voci non agevolabili. Senza simboli di valuta e senza separatore delle migliaia, virgola come separatore decimale e sempre due cifre decimali, ad esempio 17200,00.
D – importo_carburant e_rimborsabile_ne tto	Solo il costo al netto dell'IVA del gasolio dei veicoli ammessi e censiti. Vanno esclusi gli altri costi e, nelle fatture miste, i rifornimenti a un prezzo non superiore al riferimento di febbraio 2026. Stesso formato della colonna C.
E – nazione_di_emissi one	Codice ISO a due lettere del Paese di emissione della fattura, ad esempio IT per l'Italia.

La distinzione tra CARB e NOCARB è puramente oggettiva e dipende dalla presenza fisica di almeno una targa nel corpo della fattura. Non dipende dal fatto che il rifornimento riguardi o meno un veicolo agevolabile: quella valutazione

incide invece sull'importo da riportare in colonna D.

Sul formato degli importi la piattaforma è rigida: niente indicazione della valuta, niente punto come separatore delle migliaia, virgola per i decimali e sempre due cifre decimali. Un importo scritto come 17.200 oppure come 17200.00 fa scartare il file.

Per le fatture elettroniche italiane la colonna A richiede l'IdSdI, cioè l'identificativo attribuito dal Sistema di interscambio, da non confondere con il codice destinatario. Per le carte di netting si antepone il prefisso net- al riferimento. Per le fatture estere il riferimento si compone con numero della fattura, trattino e partita IVA del fornitore priva del prefisso nazionale.

VOCI ESCLUSE: COSA NON ENTRA NEL CALCOLO E QUALE DATA CONTA

Non entrano nel calcolo e non vanno inseriti nel file:

- ◆ la benzina e l'AdBlue;
- ◆ i pedaggi autostradali e gli altri servizi fatturati insieme al carburante;
- ◆ il gasolio dei gruppi frigoriferi e degli altri usi diversi dalla trazione;
- ◆ il carburante dei veicoli non agevolabili, come i mezzi di classe inferiore a Euro V, quelli adibiti al conto proprio e i veicoli non censiti;
- ◆ i rifornimenti a un prezzo pari o inferiore al prezzo medio di febbraio 2026, perché non generano maggiore spesa.

Conta il giorno di acquisto del gasolio, non la data di emissione della fattura. Una fattura emessa a marzo 2026 per rifornimenti di febbraio 2026 resta esclusa; una fattura emessa a settembre 2026 per rifornimenti di agosto 2026 va invece inclusa. Nelle fatture che contengono sia rifornimenti ammessi sia voci escluse, le cosiddette fatture miste, la colonna C riporta comunque l'intero importo netto, mentre la colonna D isola la sola quota di gasolio agevolabile.

INVIO E CONTROLLI: STATI DELL'ISTANZA E MOTIVI DI SCARTO

Completate le quattro fasi, l'istanza si trasmette con la funzione Sottoscrivi e invia. La piattaforma rilascia un codice istanza numerico e rende disponibili il PDF riepilogativo e il relativo allegato, da archiviare. Da quel momento l'istanza non è più modificabile. È possibile eliminarla e ripresentarla entro la chiusura della piattaforma, ma la nuova domanda assume una posizione cronologica successiva: poiché le concessioni seguono l'ordine di invio, rifare l'istanza in prossimità della scadenza è rischioso.

I controlli sono di tre tipi: antivirus sul file caricato, formali sulla struttura del modello e sui caratteri, sostanziali sulla coerenza degli importi. Le motivazioni di scarto ricorrenti sono il controllo antivirus non superato, il file non in formato xlsx, il template non conforme, gli importi non corretti e i caratteri non ammessi. Gli stati che l'istanza può assumere sono Presa in carico, Richiesta acquisita, Respinta e Richiesta accolta.

Sul fronte delle risorse, se il totale delle richieste ammissibili eccede i 386,2 milioni di euro disponibili, l'importo riconosciuto a ciascuna impresa viene ridotto in proporzione. L'accoglimento dell'istanza non equivale quindi alla certezza di ottenere l'intero importo atteso.

UTILIZZO DEL CREDITO: CONCESSIONE E COMPENSAZIONE IN F24

SOGEI trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle istanze; il Ministero adotta i decreti direttoriali di concessione, con l'importo spettante e gli elenchi ordinati per data di invio. L'importo concesso compare nel Dettaglio istanza, campo Contributo concesso, e viene riportato nel cassetto fiscale dell'impresa nella sezione dedicata ai crediti agevolativi.

Il credito si utilizza esclusivamente in compensazione tramite modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. La compensazione è possibile dal decimo giorno successivo alla trasmissione dell'elenco dal Ministero all'Agenzia delle entrate e comunque entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti annui ordinari alla compensazione.



Il credito non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP ed è cumulabile con il rimborso delle accise sul gasolio, a condizione che il totale dei benefici non superi il costo effettivamente sostenuto. Alla concessione, la rilevazione contabile tipica è la scrittura Credito d'imposta autotrasporto a Contributi in conto esercizio per l'importo riconosciuto, nell'esempio 19.865,37 euro.

■ VERIFICA FINALE: LA CHECK-LIST PRIMA DI SOTTOSCRIVERE E INVIARE

Prima di premere Sottoscrivi e invia conviene ripercorrere questi punti:

- ♦ dati anagrafici dell'impresa e posizione al REN corretti e aggiornati;
- ♦ targhe riconciliate con libretti, contratti di leasing e di noleggio e con il periodo di effettiva disponibilità;
- ♦ litri mensili quadrati con le fatture e con il dettaglio dei rifornimenti;
- ♦ IdSdI riportati correttamente in colonna A e distinti dal codice destinatario;
- ♦ colonne C e D sempre al netto dell'IVA e nel formato con virgola e due decimali;
- ♦ esclusi i costi non ammessi e i rifornimenti a prezzo non superiore a quello di febbraio 2026;
- ♦ file denominato esattamente File_fatture.xlsx ed entro i 2 MB;
- ♦ credito atteso riconciliato con l'importo calcolato dalla piattaforma;
- ♦ PDF riepilogativo e codice istanza salvati e archiviati.

La finestra è stretta: il termine è già stato prorogato una volta, dal 15 al 20 settembre 2026, e non conviene contare su ulteriori slittamenti; la compilazione va preparata con anticipo e verificata prima dell'invio, perché ogni scarto consuma tempo prezioso e può far arretrare la posizione dell'impresa nell'ordine di concessione.



STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)

Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

***Nota informativa:** Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (10/09/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.*



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Venticano

STUDIO PIZZANO